



**AREA AMMINISTRATIVA**

**Reg. GEN.**

Prot. n. /16

**DETERMINA N° 428 DEL 10.10.2016**

**OGGETTO:** Autocontrollo sanitario secondo il metodo HACCP per la refezione scolastica. Anno scolastico 2016/2017. Affidamento servizio e impegno di spesa.  
CIG: ZE71B5B949.

**IL RESPONSABILE**

VISTA la deliberazione di G.M. n.59/2016 esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto: “Realizzazione servizio di refezione scolastica – Anno scolastico 2016/2017”;

VISTO il Decreto legislativo 26/05/97 n. 155, con cui vengono recepite in Italia le direttive CEE n. 93/43 e 96/3 relative all’igiene dei prodotti alimentari per cui diventa obbligatorio l’autocontrollo sanitario per tutte le aziende che trattano a qualsiasi titolo prodotti alimentari;

CHE con il principio dell’autocontrollo sanitario tutte le aziende che trattano prodotti alimentari, devono obbligatoriamente indicare quali siano le fasi critiche per la sicurezza igienica degli alimenti, quali siano le procedure di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo e definire l’affidamento della responsabilità della integrità delle produzioni ai produttori stessi, che devono organizzarsi con una struttura e modalità operative che ne garantiscono l’attuabilità;

RITENUTO, pertanto, indispensabile ed urgente applicare il principio dell’autocontrollo sanitario secondo il metodo HACCP nelle mense scolastiche del nostro Comune e più specificatamente nei centri della scuola dell’infanzia e primaria;

DATO atto che per svolgere questo servizio occorre essere esperti in igiene dei prodotti alimentari nell’implementazione di piani di autocontrollo;

DATO atto che all’interno dell’Ente non è presente una simile figura professionale;

VISTO l’avviso per l’affidamento del servizio de quo, pubblicato all’Albo pretorio on line dal 06.09.2016 al 19.09.2016;

VISTO che nei termini sono pervenute n. 2 istanze presentate da:

- 1) Dottor Achille Maggio da Brolo (ME), offerta economica € 700,00 oltre IVA per n. 2 mense;
- 2) Dottor Calabrò Mario da Belpasso (CT), offerta economica € 680,00 oltre IVA per n. 2 mense;

CONSIDERATO che dalla lettura delle stesse è risultata più conveniente, per questa Amministrazione, la proposta presentata dal Dottor Mario Calabrò da Belpasso (CT) per un importo pari ad € 680,00 oltre IVA;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che:

- l’affidatario prende atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 62 del 16.04.2013, nonché del Codice di comportamento integrativo dell’Ente, approvato con deliberazione di G.M. n. 93 del 30.12.2013 e si

impegna ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'affidatario assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, il Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che all'affidatario spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del citato D.P.R. 62/2013, attestano le parti di non aver concluso contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione a titolo privato nell'ultimo biennio, nonché attesta il rappresentante dell'Ente di non aver ricevuto da parte dello stesso aggiudicatario altre utilità nell'ultimo biennio;

- ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il contraente attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO dover provvedere al relativo impegno di spesa;

VISTA la Legge n.142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.51 , comma 3° della Legge 8/6/90, n° 142, così come modificato dall'art.6 della Legge 15/5/97, n° 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3° della L.R. del 7/9/98, n° 23;

VISTA la determinazione sindacale n. 03 del 17.03.2015, con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa;

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa,

- Affidare per il periodo da ottobre 2016 a maggio 2017, il servizio relativo allo svolgimento dell'autocontrollo sanitario nei centri di mensa di questo Comune al Dottor Mario Calabro' da Belpasso (CT) per la somma di € 680,00 oltre IVA;
- impegnare la complessiva somma di € 816,00 sull'intervento di cui all'attestazione finanziaria allegata.

Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, ad integrazione dell'offerta del dottor Mario Calabrò da Belpasso (CT) stabilendo le seguenti clausole essenziali:

Il professionista come sopra rappresentato:

- È consapevole che l'effettivo pagamento della liquidazione di quanto pattuito è subordinato all'esito positivo degli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e di non avere
- nulla da pretendere nel caso in cui non si addivenga alla liquidazione per motivi non imputabili alla stazione appaltante;
- assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata L. 136/2010 e ss.mm.ii. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

Lo stesso prende atto che:

- il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
- nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
- si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Lo stesso dichiara:

- di non avere rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni;
- di non avere vincoli di parentela o affinità con Amministratori in carica e con il Segretario Comunale nel Comune di Ali Terme;
- di non avere a proprio carico e dei propri conviventi misure di prevenzione né procedimenti per l'applicazione delle stesse (L. 575/1965 e ss.mm.ii.);
- di non avere riportato condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- che la posizione del proprio casellario giudiziale risulta nulla;
- di autorizzare l'Ente al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Dott.<sup>ssa</sup> Palmina Lombardo)

**VISTO**, per la regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 Legge 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, Legge 127/97, come recepito dalla L.R. n. 23/98.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA  
(Rag. Carmelo Carella)

Ali Terme \_\_\_\_\_

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Reg. N. \_\_\_\_\_.

Il responsabile

IL SEGRETARIO COM.LE

